



A.O.U. FEDERICO II Napoli

Napoli, li



Prot. nr. 0011116 del 20/07/2012

Prot. n. \_\_

Posizione: Settore Affari Legali

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Assistenziali  
Ai Direttori dei Servizi Centralizzati  
E p.c. Al Decano della Facoltà  
di Medicina e Chirurgia  
Al Direttore Sanitario Aziendale  
Al Direttore Medico  
di Presidio  
Al Direttore Amministrativo  
Ai Capi dei Servizi Amministrativi  
Al Settore Prestazioni e Ricoveri a  
pagamento  
Alle OO.SS.

OGGETTO: Attività libero professionale intramoenia ex art.6 DPCM  
27.3.2000

Con Protocollo d'intesa datata 15.7.2012 è stato disciplinato con la Casa di Cura C.G. Ruesch S.p.a. lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia ai sensi dell'art.6 DPCM 27.3.2000.

Tanto a seguito dell'art.1 comma 1 del Decreto Legge 28.6.2012 che ha prorogato il termine per lo svolgimento dell' a.l.p.i. a tutto il 31.10.2012.

Le SS.LL. sono invitate a dare la più ampia diffusione della presente, con allegato Protocollo, al fine di consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento dell'anzidetta attività nel più rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Prototcollo stesso.

Il Capo Servizio Personale è invitato a trasmettere alla Casa di Cura C.G. Ruesch S.p.a. - a stretto giro di posta - l'elenco del personale che abbia optato per l'a.l.p.i.

Il Direttore Medico di Presidio, unitamente allo S.G.E.F. e al Settore Economato sono invitati alla verifica della puntuale e corretta applicazione del Protocollo.

Fiducioso della più ampia collaborazione delle SS.LL., distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Giovanni Persico

Il Responsabile del Procedimento  
Cecilia Nunziata

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, nella persona del Direttore Generale, Prof. Giovanni Persico, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Napoli alla Via Pansini, n.5 - P.I.06909360635 – di seguito denominata A.O.U.

e

la Casa di Cura C.G. Ruesch S.p.a. nella persona del Presidente, Dott. Antonio Merlino, domiciliato per la carica presso la sede della Casa di Cura in Napoli al V.le Maria Cristina di Savoia, 39 – P.I.00730590635 - di seguito denominata Casa di Cura;

- in virtù dell'art.6 DPCM 27 marzo 2000
- in virtù del D.Lgs. n. 254/2000
- in virtù del Regolamento per l'attività libero professionale adottato dall'A.O.U.
- in virtù dell'art.1, comma 1, del Decreto legge 28.6.2012 che ha prorogato il termine al 31.10.2012 il termine per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia
- in virtù dell'autocertificazione resa dal Presidente della Casa di Cura con note prot.n. 38/2012 e n.42/2012

convengono e stipulano quanto appresso

Art.1 – Proposta – Accettazione

L'A.O.U. propone alla Casa di Cura, qui costituita, di poter svolgere presso la stessa, in regime di R.O. e di D.H. le attività professionali, ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.P.C.M. 27.3.2000.

Con la presente la Casa di Cura accetta quanto innanzi richiesto dall'A.O.U. ai patti e condizioni che qui di seguito si indicano.



Responsabile per l'A.O.U. è il Primario dell'Area Funzionale cui afferisce il personale di fiducia scelto di cui al successivo art.2.

Responsabile per la Casa di Cura è il suo legale rappresentante.

#### Art.2 – Prestazioni

Il medico che esegue le prestazioni e il Presidente della Casa di Cura assicurano che le stesse sono soltanto quelle erogabili in regime pubblico.

L'onere di eventuali prestazioni diverse da quelle istituzionali, erogate presso la Casa di Cura, non cade a carico dell'A.O.U., la quale è esonerata anche da qualunque tipo di responsabilità connessa.

#### Art.3 – Personale della dirigenza del ruolo medico e del ruolo sanitario

L'attività libero-professionale sarà effettuata dal personale medico e dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario che abbiano optato per l'a.l.p. intramoenia e sia indicato nell'allegato elenco –all.n.1.

L'attività sarà effettuata ai sensi del vigente Regolamento dell'A.O.U. e smi dell'attività libero-professionale, che viene allegato al presente atto, per farne parte integrante – all.n.2 -.

Le prestazioni in oggetto saranno effettuate al di fuori dell'orario di lavoro, dell'eventuale servizio straordinario, extraorario o servizio di pronta disponibilità.

Tali ore non sono comprensive dei tempi di raggiungimento della sede.

Il numero massimo di ore mensili pro-capite, tenuto conto anche delle altre attività libero-professionali svolte, deve essere compatibile con i limiti orari massimi stabiliti dalla disciplina attuativa dell'attività libero-professionale e in modo tale da non arrecare pregiudizio alle attività istituzionali alle quali i sanitari dell'A.O.U. sono tenuti.

A tal fine ogni dirigente sanitario è tenuto a trasmettere ogni bimestre apposita dichiarazione attestante che l'attività è stata svolta al di fuori dell'orario di



lavoro e nella piena osservanza dei doveri istituzionali. Detta attestazione va trasmessa alla Direzione Medica di Presidio ai fini del controllo e al Servizio Gestione Economico Finanziaria ai fini della contabilizzazione.

#### Art.4 – Personale di supporto

La Casa di Cura provvederà a destinare all'attività di cui al presente protocollo il personale infermieristico, ausiliario e tecnico sanitario di supporto e il personale anche medico per il servizio di guardia medica. La Casa di Cura garantirà oltre alla continuità dell'assistenza, l'idoneità e la professionalità del personale messo a disposizione dalla Casa di Cura, la quale provvederà anche alla corresponsione del relativo trattamento economico e previdenziale.

Detto personale, avente tutti i requisiti richiesti dalla legge, sarà individuato, per lo svolgimento dell'a.l.p., previo consenso del capo équipe e svolgerà i propri compiti sotto la responsabilità della Casa di Cura e del personale di questa.

#### Art.5 – Locali ed attrezzature

La Casa di Cura mette a disposizione dell'A.O.U. i locali per lo svolgimento dell'a.l.p., garantendo che gli stessi siano idonei, nonché in regola con la normativa vigente in materia di igiene, standard qualitativi e di sicurezza del lavoro.

Sono a carico esclusivo della Casa di Cura:

- la fornitura delle apparecchiature, attrezzature ed arredi sanitari idonei allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, attrezzature ed arredi che la Casa di Cura si impegna a mantenere in perfetta efficienza e nel pieno rispetto delle norme in materia di standard qualitativi e di sicurezza del lavoro;



- la fornitura di farmaci, materiali, sangue ed emocomponenti, emoderivati e quant'altro occorrente per il regolare svolgimento dell'attività professionale.

La Casa di Cura, d'intesa col capo équipe, individuerà farmaci, materiali e quant'altro occorre allo svolgimento dell'attività, dei quali provvederà al regolare approvvigionamento.

#### Art.6 – Organizzazione dei servizi

Restano a carico esclusivo della Casa di Cura, che ne risponde a qualsiasi titolo: l'organizzazione dei presidi e dei servizi, e di quelli sanitari in specie, la sorveglianza sanitaria continua e la competenza igienica e di prevenzione dei locali ove si svolgono le attività oggetto della presente convenzione, nonché la degenza.

#### Art.7 – Accesso

Il paziente o il soggetto che ne abbia la legale rappresentanza o responsabilità, che intenda accedere alle prestazioni in regime di ricovero ordinario/day hospital, deve farne richiesta al Responsabile dell'A.F. di competenza secondo la modulistica allegata.

Il Responsabile citato curerà, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, la redazione e la gestione della lista di attesa e trasmetterà la richiesta alla Casa di Cura.

Questa si impegna a consentire l'utilizzo delle proprie strutture e servizi con preavviso da parte dei sanitari di almeno 48 ore, tranne che per le situazioni d'urgenza, per le quali comunque la Casa di Cura si impegna a provvedere al ricovero.

L'urgenza è valutata con giudizio insindacabile del Responsabile dell'A.F. e verrà comunicata, in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo alla Casa di Cura che ne prenderà atto, provvedendo ai necessari adempimenti.



Prima di procedere al ricovero, o comunque di erogare qualsiasi prestazione, il capo équipe informa la Direzione Medica di Presidio dell'A.O.U., mediante comunicazione scritta, eventualmente anche via fax, delle generalità del paziente, del tipo di prestazione da erogare, della data prevista per l'effettuazione della medesima, nonché della ripartizione dei proventi tra i componenti dell'équipe.

Nel caso di urgenza la comunicazione di cui innanzi deve essere inoltrata nelle ventiquattro ore del ricovero.

Ove il sanitario prescelto non ritenga necessaria la presenza di una specifica équipe, ne fa menzione all'atto della comunicazione e il compenso verrà assegnato esclusivamente al sanitario che effettua la prestazione.

#### Art.8 – Controlli

L'A.O.U. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle circostanze e sulle modalità dell'attività assistenziale svolta dal personale sanitario dell'A.O.U. presso la Casa di Cura, nonché sul rispetto da parte della stessa Casa di Cura delle condizioni di cui al presente atto.

#### Art.9 – Acconti

Il paziente o il legale rappresentante di questi, all'atto dell'effettuazione del ricovero in regime libero-professionale provvede al versamento alla Casa di Cura, in qualità di cassiere dell'A.O.U. dell'importo pari al 30% (trenta per cento) del D.R.G. relativo all'intervento richiesto. Di tale pagamento la Casa di Cura rilascerà ricevuta su apposito bollettario fornito dall'A.O.U..

Il paziente o il legale rappresentante di questi, all'atto dell'effettuazione del ricovero, dovrà, inoltre, versare il 50% (cinquanta per cento) dell'onorario dovuto al dirigente sanitario prescelto e/o all'équipe. Di tale pagamento la Casa di Cura rilascerà apposita ricevuta su bollettario fornito dall'A.O.U..



I due suddetti acconti saranno versati dalla Casa di Cura entro sette giorni all'Ufficio Cassa Economato dell'A.O.U., mediante assegno circolare, ovvero bonifico bancario secondo le indicazioni che saranno date dall'A.O.U..

#### Art. 10 – Saldo

Il paziente o il suo legale rappresentante, all'atto della dimissione versa la rimanente quota dovuta quale compenso del dirigente sanitario e/o dell'équipe.

Di tali somme la Casa di Cura rilascia ricevuta su apposito bollettario fornito dall'A.O.U. e le rimette all'Azienda con le modalità previste dal precedente articolo.

Il paziente o il suo legale rappresentante versa, altresì, alla stessa Casa di Cura quanto di spettanza della stessa, e, cioè, il maggiore comfort alberghiero e eventuali extra.

Di tali somme la Casa di Cura rilascia ricevuta su proprio bollettario.

La Casa di Cura doterà, in ogni caso, ogni stanza di degenza di servizi igienici, telefono ed impianto televisivo.

#### Art.11 – Ripartizione

La quota relativa al compenso del dirigente sanitario e/o équipe viene ripartita dall'Azienda con le modalità previste dal vigente regolamento per l'a.l.p..

#### Art.12 – Corrispettivo

La Casa di Cura provvederà mensilmente ad emettere la fattura relativamente ai compensi dovuti dall'Azienda e a trasmettere supporto magnetico indicante le SDO, unitamente a un riepilogo cartaceo e relativa documentazione all'Ufficio Protocollo Generale dell'A.O.U.

La fattura verrà trasmessa al Servizio Gestione Economico Finanziaria dell'Azienda, dopo analitica verifica da parte della Direzione Medica di Presidio delle schede di dimissione (SDO) relative ai pazienti ricoverati presso la Casa di Cura e assistiti in regime l.p. dagli operatori dell'A.O.U..



L'Azienda, effettuati i controlli opportuni, si impegna a versare alla Casa di Cura l'80% del D.R.G. relativo alla prestazione resa in a.l.p. entro 120 giorni dalla data di ricezione della fattura.

#### Art. 13 - Durata

Il presente protocollo - senza che sia necessaria disdetta - ha durata fino al 31.10.2012, senza che sia eccepibile il tacito rinnovo.

Le parti si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo, dandone comunicazione all'altra parte con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R..

#### Art. 14 - Modifiche

Le parti contraenti si riservano, altresì, la facoltà di modificare il presente protocollo, in conseguenza di modifiche legislative che dovessero intervenire in materia.

#### Art. 15 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia al vigente Regolamento dell'attività libero-professionale emanato dall'A.O.U., che fa parte integrante del presente atto, nonché alla normativa in materia.

#### Art. 16 - Registrazione

Il protocollo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della richiedente A.O.U. che le assume.

#### Art. 17 - Controversie

Per la definizione delle controversie nascenti dall'applicazione del presente protocollo, le parti stabiliscono concordemente che la competenza è quella del Foro di Napoli

per l'A.O.U. Federico II

Il Direttore Generale

Prof. Giovanni Persico

Napoli,

15/07/2012

per la Casa di Cura

Il Presidente

Dott. Antonio Merlino



Ruesch

1919

Casa di Cura C. G. Ruesch S.p.A.  
Antonio Merlino  
Presidente del Consiglio  
d'Amministrazione